



## ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI COSTRUTTORI DI MURI A SECCO

### - SEZIONE TICINO -

# Statuto

#### 1. Nome e ragione sociale

Sotto la denominazione di “Associazione Svizzera dei Costruttori di Muri a Secco – Sezione Ticino” (ASCMSST), è costituita un’associazione regolata dal presente statuto e in maniera sussidiaria dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

#### 2. Sede

L’Associazione ha sede presso il domicilio del presidente.

#### 3. Personalità

L’associazione ha personalità giuridica; di conseguenza, ha capacità d’intraprendere quanto necessario per la realizzazione delle proprie finalità e scopo.

#### 4. Finalità e scopo

L’Associazione persegue e favorisce la salvaguardia, la ricostruzione, il ripristino, la costruzione di muri a secco e la loro promozione secondo le direttive dell’Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco (ASCMS) di cui riconosce e condivide la Charta.

L’Associazione aderisce alla risoluzione dell’UNESCO del 2018 di salvaguardia dei muri a secco quale Patrimonio Culturale del nostro territorio.

#### 5. Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione dispone dei seguenti mezzi:

- Contributi sociali versati annualmente;
- Proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
- Sovvenzioni;
- Proventi da accordi di prestazione/mandati;
- Proventi derivanti da tutte altre risorse autorizzate dalla legge;
- Donazioni e sussidi di ogni genere.

## STATUTO

---

I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei Soci. I membri del Comitato sono esentati dal versamento del contributo.

### 6. Diritto all'adesione e forme

#### 6.1 Diritto all'adesione

Ogni persona fisica o giuridica interessata ha diritto di adesione.

Le richieste d'adesione vanno inoltrate al Comitato che decide in merito all'ammissione.

Con l'accettazione del Comitato l'ammissione diviene definitiva unicamente dopo il pagamento della quota.

#### 6.2 Forme di adesione

L'adesione è possibile in forma di

- Socio sostenitore
- Membro
- Ditta

I **soci sostenitori** sono persone fisiche o giuridiche e godono di tariffa propria. Godono di vantaggi sui costi di iscrizione ad attività promosse e organizzate dall'ASCMSST e non riconosciute come corsi di formazione della ASCMS, di cui di fatto non sono membri. Hanno diritto di voto all'assemblea generale della sezione. La quota da loro versata rimane proprietà della sezione.

I **membri** sono persone fisiche o giuridiche che versano una quota che coincide con quella di adesione all'ASCMS diventandone automaticamente membri. Godono degli stessi vantaggi dei soci sostenitori, a cui si aggiungono quelli di membri ASCMS. La sezione versa la metà della loro quota all'ASCMS.

Le **ditte** sono persone giuridiche parificabili nei diritti ai membri. La loro quota di adesione si compone della quota di membro e di un'ulteriore *quota aziendale*. Essa corrisponde alla quota aziendale dell'ASCMS. La sezione riversa, oltre alla metà della quota membro, anche la metà della *quota aziendale* all'ASCMS.

### 7. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa:

- Nel caso delle persone fisiche: mediante dimissioni, esclusione o decesso.
- Nel caso delle persone giuridiche: mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

### **8. Dimissioni ed esclusioni**

Le dimissioni sono possibili in ogni momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato con un preavviso di almeno 2 settimane prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di una violazione dello statuto. Il Comitato decreta l'esclusione, il socio ha la facoltà di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di esclusione.

Se un socio non versa il contributo sociale annuale nonostante il sollecito, il Comitato può escluderlo automaticamente.

Le dimissioni o l'esclusione dalla sezione comportano automaticamente le dimissioni o l'esclusione dall'ASCMS.

### **9. Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato;
- Eventuali terzi organi, qualora approvati dall'Assemblea dei soci.

### **10. L'Assemblea dei soci**

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente il primo trimestre dell'anno. La convocazione per l'assemblea, con preavviso di un mese, viene trasmessa per lettera e/o e-mail e può non indicare l'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato o, su delega, da un altro membro di Comitato.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato entro 7 (sette) giorni dalla data dell'assemblea.

Il Comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo.

L'Assemblea deve avere luogo entro 2 (due) settimane dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- Approvazione del rapporto annuale del Comitato;
- Accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale;
- Discarica al Comitato;
- Elezione del/della presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell'organo di revisione;
- Determinazione dei contributi sociali;

## STATUTO

---

- Approvazione del budget annuale;
- Deliberazione sul programma di attività;
- Deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci;
- Modifiche dello statuto;
- Decisione in merito all'esclusione dei soci;
- Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero di soci presente.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati, In caso di parità dei voti, decide il voto del/della presidente.

La modifica dello Statuto richiede l'approvazione di 2/3 dei voti espressi.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

### **11. Il Comitato**

Il Comitato si compone di almeno 4 (quattro) membri, massimo 7 (sette), nominati dall'Assemblea dei soci. Rimane in carica 2 (due) anni e può essere rieletto.

Il comitato ha principalmente i seguenti compiti e competenze:

- Intraprendere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento delle finalità e scopo dell'Associazione;
- Gestire le attività in corso e rappresentare l'associazione all'esterno;
- Convocare l'Assemblea dei soci;
- Emanare i regolamenti;
- Impiegare eventuali gruppi di lavoro (gruppo di esperti).

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione, il Comitato può impiegare o incaricare terze persone, a sua discrezione, dietro un adeguato compenso.

All'interno del Comitato sono rappresentate le seguenti competenze:

- Presidenza;
- Vicepresidenza;
- Finanze;
- Segretariato.

L'accumulazione delle cariche è possibile.

Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Comitato può chiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

## STATUTO

---

In linea di principio il Comitato è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

### **12. Organo di revisione**

L'Assemblea dei soci nomina 1(un) revisore dei conti o una persona giuridica, che controlla la contabilità e redige un rapporto di revisione riassuntivo da trasmettere all'Assemblea dei soci.

Il revisore riferisce e propone al Comitato, all'attenzione dei soci, l'accettazione dei conti.

Rimane in carica 1 (un) anno e può essere rieletto.

### **13. Diritto di firma**

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro del Comitato.

Una delega della firma può essere autorizzata dal Comitato a favore di altri membri dell'associazione.

### **14. Responsabilità e obblighi dei soci**

Il patrimonio sociale è l'unica garanzia delle obbligazioni assunte dall'associazione.

I soci non assumono responsabilità a nome proprio e non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.

Per eventuali debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci e/o del Comitato e/o di eventuali terzi organi.

### **15. Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza del 60% dei soci presenti.

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore al 60%, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione deve essere sciolta anche con la maggioranza semplice se il numero dei soci presenti è inferiore ai 3/4.

Con lo scioglimento, il patrimonio dell'Associazione va affidato ad un'organizzazione esente da imposta che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio ai soci.

### **16. Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea straordinaria del 10.11.2023